

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTO il D.A. 17 giugno 2002 n. 890 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 “Integrazioni e modifiche al D. A. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell’art. 17 dello stesso decreto”;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. 2 marzo 2016 n. 319 “Adeguamento della Regione siciliana a quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’accreditamento. Definizione dei tempi per l’adeguamento. Percorso per l’istituzione dell’organismo tecnico accreditante”;

VISTO il D.A. 11 gennaio 2019, n. 22 “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 7” pubblicato nella GURS dell’8 febbraio 2019, n. 6;

VISTO D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019 con il quale le competenze relative all’Accreditamento istituzionale sono transitate dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico al Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto n 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile Coordinatore Interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, e in particolare, l'art. 1, comma 1, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020;

VISTO l'art.1, comma 3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020, ai sensi del quale "il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti";

VISTE le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.52 dell'1 marzo 2020, relativo a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.59 dell'8 marzo 2020, relativo a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.62 del 9 marzo 2020, relativo a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI il Decreto-Legge, convertito in legge dalla L. n. 13/2020 ed inoltre i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 , recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto-Legge , n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare:

- l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in base al quale le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- l'articolo 3, comma 3 del citato decreto-legge del 17 marzo 2020 secondo cui, "Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in

conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

- l'articolo 3, comma 4 il quale prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DDG n. 1252 del 22/06/2017 con il quale è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione sanitaria e accreditamento è stata trasferita dalla società "Gretter la Lucina srl" alla società "Istituto clinico Vidimura" con sede legale in Catania, Piazza Mancini Battaglia n. 5 e, contestualmente è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale della predetta struttura;

VISTO il DDG n. 428 del 13/03/2018, come parzialmente modificato dal DDG n. 1803/2018, con il quale la casa di cura Gibiino srl sita in Catania -via O. da Pordenone 25 è stata autorizzata all'esercizio e accreditata;

VISTO l'Accordo quadro, stipulato in data 30 marzo 2020, tra Regione Sicilia e l'Associazione Italiana di Ospedalita' Privata (AIOP Sicilia) per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza covid-19;

VISTA la nota, acquisita al prot. di questo Dipartimento, n. 16927 del 2/04/2020, con la quale i Legali Rappresentanti delle case di cura "Istituto clinico Vidimura" con sede in Catania, Piazza Mancini Battaglia n. 5 e Gibiino sita in Catania via O. da Pordenone 25 chiedono l'autorizzazione temporanea e con carattere d'urgenza al trasferimento delle attività di ricovero e ambulatoriali dal presidio Gibiino all'Istituto clinico Vidimura ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 co.1 del l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'Accordo quadro stipulato in data 30 marzo 2020, tra Regione Sicilia e l'Associazione Italiana di Ospedalita' Privata (AIOP Sicilia). Ciò "in ragione dell'intendimento condiviso con l'ASP di Catania di destinare a Centro Covid 19 il presidio in dotazione alla casa di cura Gibiino";

RITENUTO pertanto, in considerazione dello stato emergenziale e per le motivazioni sopra espresse, di dover autorizzare in via temporanea e con carattere d'urgenza il trasferimento richiesto;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi citati in premessa, Legali Rappresentanti delle case di cura "Istituto clinico Vidimura" con sede in Catania, Piazza Mancini Battaglia n. 5 e "Gibiino" sita in Catania via O. da Pordenone 25 sono autorizzati in via temporanea e con carattere d'urgenza al trasferimento delle attività di ricovero e ambulatoriali dal presidio Gibiino all'Istituto clinico Vidimura ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 co.1 del l'articolo 3, comma 1 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'Accordo quadro stipulato in data 30 marzo 2020, tra Regione Sicilia e l'Associazione Italiana di Ospedalita' Privata (AIOP Sicilia).

- Art. 2 E' fatto obbligo ai Legali Rappresentanti delle case di cura "Istituto clinico Vidimura" e "Gibiino" e all'ASP CT di formalizzare - e trasmettere a questo Assessorato - dettagliato protocollo organizzativo e operativo.
- Art. 3 È fatto obbligo all'ASP CT di effettuare l'attività di verifica e vigilanza di competenza nonché di rimodulare, ove necessario, gli accordi contrattuali in essere con le le due strutture.
- Art. 4 La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cesserà automaticamente la sua efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito web dell'Assessorato della Salute.

Palermo, 03-04-2020



DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario La Rocca)

Mario La Rocca